



**Città Metropolitana di Genova**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**  
**DIREZIONE AMBIENTE**

**Prot. Generale N. 0092868 / 2015**

**Atto N. 4321**

**OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 rilasciata alla F.LLI DI VENDRA S.N.C. di DI VENDRA ALBERTO relativamente alla sede operativa sita in Genova, Corso Italia 36 r.**

In data 25/11/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di DIREZIONE AMBIENTE, adotta la seguente Determinazione Dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*.

Visto in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) *"il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:*

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;*
- *autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;*
- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

Visto altresì, l'art. 1 comma 2, del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.);

Considerato che, in attuazione alla L. 56/2014, dal 01/01/2015 la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e nell'esercizio delle funzioni;

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al S.U.A.P. del Comune di Genova e trasmessa alla Città Metropolitana di Genova in data 03/02/2015, assunta al protocollo generale dell'Amministrazione Metropolitana n. 9589 e n. 9629 in data 03/02/2015, presentata dal Sig. Piero Merola in qualità di legale rappresentante della F.LLI DI VENDRA S.N.C. di DI VENDRA ALBERTO, con sede legale in Genova, Via Gelasio Adamoli 361 Z ed operativa in Genova, Corso Italia 36 r, a sostituzione dei seguenti titoli:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche;
- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;
- comunicazione o nulla osta in materia di acustica;

Atteso che, a seguito delle verifiche di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, è emersa la necessità di completamento dell'istanza, come comunicato dall'Amministrazione Metropolitana al S.U.A.P. del Comune di Genova con nota prot. n. 54815 del 22/06/2015;

Vista la documentazione pervenuta, a completamento della domanda, al S.U.A.P. del Comune di Genova e da questo trasmessa alla Città Metropolitana di Genova in data 24/11/2015 (assunta al protocollo generale dell'Amministrazione Metropolitana n. 92611 del 25/11/2015);

~

### **con riferimento agli SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA**

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 ed in particolare l'art. 124, comma 7, che stabilisce che *"salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ovvero all'Ente di governo dell'Ambito se lo scarico è in pubblica fognatura (...)"*;

Vista la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale", ed in particolare l'art. 3 comma 1, che dispone che l'Autorità d'Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) è competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1 *"Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti"*, ed in particolare:

- l'art. 6 comma 9, secondo cui, qualora nella normativa di riforma del sistema delle autonomie locali le provincie siano individuate come enti di secondo livello con organi nominati e composti da sindaci e membri degli organi comunali, non si dà luogo alla costituzione degli enti d'ambito ovvero, se già costituiti, gli stessi sono soppressi e la funzione di Autorità d'Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) è attribuita in capo alle nuove provincie come di seguito indicato (...): A.T.O. Centro-Est: Provincia di Genova;
- l'art. 6 comma 10, in base al quale nel caso di cui al comma 9 la funzione dell'Autorità d'Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) dell'A.T.O. Centro-Est è affidata alla Città Metropolitana qualora istituita;

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 che riporta i valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura;

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne" (l.r. 28 ottobre 2008 n. 39);

Rilevato che le acque di "prima pioggia e lavaggio", qualora provengano dalle superfici scolanti di insediamenti e installazioni individuate all'art. 7 del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4, devono essere gestite e trattate in modo da garantire che l'impatto ambientale delle stesse acque sia contenuto entro i limiti fissati dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

Rilevato che le acque meteoriche di dilavamento ricadenti sulle superfici scolanti degli insediamenti produttivi di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale n. 4/2009 sono state indicate dal regolamento stesso a rischio di contaminazione;

Richiamati i seguenti provvedimenti dirigenziali della Provincia di Genova:

- n. 5905 del 14/10/2011, di adozione della Decisione n. 186 del 20/09/2011 del Comitato dell'A.T.O. della Provincia di Genova, con cui è stato approvato il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio presentato dalla Ditta SCARAMUCCIA PALMIRO, con sede legale in Genova, Corso Italia 36 r ed è stata autorizzata la stessa ad effettuare lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche provenienti dalla sede operativa di Genova, Corso Italia 36 r;
- n. 3028 del 05/07/2013, con cui la ditta SCARAMUCCIA PALMIRO, con sede legale ed operativa in Genova, Corso Italia 36 r, esercente l'attività di autolavaggio e distribuzione carburanti, è stata autorizzata ad effettuare lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue costituite dalle acque di lavaggio veicoli, per un quantitativo presunto di 2027 mc/anno;

Richiamata le note del 22/07/2013 – assunte al protocollo generale dell'Amministrazione provinciale n. 77936 del 22/07/2013 e 85887 del 14/08/2013 – con cui la ditta SCARAMUCCIA PALMIRO ha comunicato che in data 30/06/2013 ha cessato la propria attività commerciale ed ogni rapporto con KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.;

Richiamati i seguenti provvedimenti dirigenziali della Città Metropolitana di Genova:

- n. 465 del 05/02/2015, con cui l'autorizzazione allo scarico di cui al provvedimento dirigenziale n. 5905/2011 è stata volturata dalla Ditta SCARAMUCCIA PALMIRO, con sede legale in Genova, Corso Italia 36 r alla KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A., con sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano 13;
- n. 728 del 25/02/2015, con cui l'autorizzazione allo scarico di cui al provvedimento dirigenziale n. 3028/2013 è stata volturata dalla Ditta SCARAMUCCIA PALMIRO, con sede legale in Genova, Corso Italia 36 r alla KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A., con sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano 13;

Viste le istanze di volturazione delle autorizzazioni allo scarico di cui ai provvedimenti n. 5905/2011 e n. 3028/2013, allegate alla domanda di A.U.A. presentata dalla F.LLI DI VENDRA S.N.C. di DI VENDRA ALBERTO, con sede legale in Genova, Via Gelasio Adamoli 361 Z;

Visti i rapporti di prova:

- n. 398274 del 17/11/2015, di Idro 3000 S.r.l. di Trofarello (TO), a firma del Dott. Gianfranco Frasca, iscritto all'Ordine dei Chimici del Piemonte, dal quale risulta che lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia in oggetto rispetta i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 per i parametri indicati;
- n. 412537 del 17/11/2015, di Idro 3000 S.r.l. di Trofarello (TO), a firma del Dott. Gianfranco Frasca, iscritto all'Ordine dei Chimici del Piemonte, dal quale risulta che lo scarico delle acque reflue industriali in oggetto rispetta i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 per i parametri indicati;

Considerato che, come dichiarato nella documentazione allegata all'istanza, non è intervenuta alcuna variazione delle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi precedentemente autorizzati, né del ciclo produttivo da cui gli stessi scarichi derivano e che, pertanto, sussistono tutte le condizioni di legge per il rinnovo delle autorizzazioni vigenti;

Ritenuto, pertanto, che possa farsi luogo al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura, nel rispetto di quanto riportato nella parte dispositiva del presente atto;

~

#### **con riferimento al rispetto della normativa in materia di ACUSTICA**

Vista la L. 26 ottobre 1995 n. 447 *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”* ed in particolare l'art. 8 cc. 4 e 6 in base ai quali *“Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico”* (comma 4). *“La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta”* (comma 6);

Visti i decreti attuativi della L. n. 447/1995;

Vista la L.R. 20 marzo 1998 n. 12;

Vista la D.G.R. n. 534/99;

Vista la valutazione di impatto acustico predisposta dal T.C.A.A. Dott. Alberto Passatore;

Richiamata la nota prot. n. PG/2015/258088 /SF del 12/08/2015 del Comune di Genova – U.O. Acustica – Ufficio Sorgenti Fisse, con cui si dichiara che Nulla Osta all'esercizio della attività in oggetto nel rispetto delle condizioni indicate, riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento, preso atto di quanto segue:

1. l'area ove è proposta l'attività in argomento è classificata come quelle di tipo misto - Classe III;
2. le attività rumorose sono quelle legate all'uso dei seguenti macchinari:
  - idropulitrice;
  - spazzoloni per il lavaggio;
  - ventole per l'asciugatura;
  - aspirapolvere;
  - compressore silenziato;
3. la valutazione d'impatto acustico è relativa al periodo diurno;
4. l'operazione di lavaggio con idropulitrice e spazzoloni, così come quella di asciugatura tramite le ventole, si svolge all'interno di un locale chiuso su tre lati;
5. l'orario di funzionamento dell'autolavaggio è compreso tra le ore 08:00 e le ore 19:00, mentre il rifornimento carburanti è possibile 24 ore su 24;
6. oltre all'autolavaggio, l'impianto di distribuzione carburanti comprende un locale adibito a punto vendita prodotti Q8, un locale dedicato ad ufficio e alcuni magazzini;
7. come recettore maggiormente esposto è stato individuato l'edificio residenziale corrispondente al civ. n. 2 di Via Don Minzoni, relativamente alla facciata dello stesso prospiciente Corso Italia, posto ad una distanza minima non inferiore a 30 m dalle sorgenti;
8. per verificare l'impatto acustico dell'attività il T.C.A.A. ha misurato il livello generato dall'attività nei pressi del recettore maggiormente esposto, durante le fasi di lavaggio manuale (con idropulitrice) e asciugatura (con ventole) misurando rispettivamente 53.5 e 52 dBA;
9. non sono stati effettuati rilievi fonometrici durante il periodo di riferimento notturno per valutare il rispetto dei limiti di legge con l'impianto di rifornimento in funzione, in quanto ritenuto trascurabile;
10. dalle rilevazioni svolte risulta che i livelli prodotti dall'attività rispettano i limiti di zona;

~

Visto il bilancio di previsione triennale 2015/2017, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 37/64063 in data 24 luglio 2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Dato atto dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori a favore della Città Metropolitana di Genova - come risulta dall'attestazione dei versamenti eseguiti in data 29/04/2015 (pari ad € 50 per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali), in data 05/05/2015 (pari ad € 50 per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche e ad € 50 per la volturazione della medesima autorizzazione) ed in data 11/05/2015 (pari ad € 50 per la volturazione dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura) - che ha determinato quattro entrate nel Bilancio 2015 sul Capitolo 35, Codice 3010201, Azione 3001626 (accertamento n. 231/2015);

~

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

~

Ritenuto, pertanto, che possa farsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

## DISPONE

- 1) di rilasciare alla F.LLI DI VENDRA S.N.C. di DI VENDRA ALBERTO , con sede legale in Genova, Via Gelasio Adamoli 361 Z, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, relativa alla sede operativa sita in Genova, Corso Italia 36 r, con durata pari ad anni quindici (15) dalla

data di adozione del presente provvedimento; sei (6) mesi prima della scadenza dovrà esserne chiesto il rinnovo;

~

**con riferimento al rispetto della normativa in materia di ACUSTICA:**

- 2) di rilasciare Nulla Osta Acustico all'esercizio dell'attività in oggetto, ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n. 447, sulla base della documentazione presentata e nel rispetto delle valutazioni tecniche in essa contenute, a condizione che i macchinari elencati in premessa siano utilizzati esclusivamente durante il periodo diurno;

Si fa inoltre presente che, per poter dare corso ad eventuali lavori di adeguamento dei locali in argomento, dovrà anche essere acquisita la specifica autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanea;

~

**con riferimento agli SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA:**

- 3) di autorizzare, ai sensi della parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., la F.LLI DI VENDRA S.N.C. di DI VENDRA ALBERTO ad effettuare lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dalla sede operativa sita in Genova, Corso Italia 36 r, costituite dalle acque di lavaggio dei veicoli, per un quantitativo presunto di 2027 mc/anno, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, colonna II ("scarico in rete fognaria"), dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006;
- 4) di autorizzare la F.LLI DI VENDRA S.N.C. di DI VENDRA ALBERTO ad effettuare lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche provenienti dalla sede operativa sita in Genova, Corso Italia 36 r, ai sensi della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e del Regolamento regionale n. 4/2009, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, colonna II ("scarico in rete fognaria"), dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006;
- 5) di sottoporre la F.LLI DI VENDRA S.N.C. di DI VENDRA ALBERTO, in relazione alle suddette autorizzazioni allo scarico, al rispetto delle seguenti prescrizioni:

**A - scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio:**

- a. con frequenza annuale, ovvero entro il 31/12 di ogni anno, dovranno essere eseguite analisi di controllo sullo scarico relativamente ai seguenti parametri: pH, COD, BOD<sub>5</sub>, SST, Idrocarburi totali, Tensioattivi totali.

Le analisi dovranno essere eseguite con metodiche IRSA-CNR, o con altre metodiche riconosciute a livello nazionale o internazionale, sui campioni medi prelevati nell'arco di tre ore. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento.

Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA-CNR, o ad altre metodiche riconosciute a livello nazionale o internazionale.

I certificati analitici - corredati da una dichiarazione, indicante il nominativo del tecnico che ha effettuato il prelievo, che certifichi che il campionamento è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale o nazionale *oppure* da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, le modalità di campionamento, la modalità di conservazione del campione e l'indicazione del tecnico che ha effettuato il prelievo - dovranno riportare firma e timbro del Tecnico Abilitato il quale dovrà indicare l'appartenenza al proprio ordine professionale nonché i metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità, il calcolo dell'incertezza, i limiti di concentrazione applicabili e riportare un giudizio finale in relazione alla finalità per cui è stata eseguita l'analisi;

Tali referti dovranno essere tempestivamente trasmessi all'Ufficio Servizio Idrico Integrato della Città Metropolitana di Genova ed a Mediterranea delle Acque S.p.A., in originale o in copia, allegando in questo caso riproduzione fotostatica del documento di identità del titolare dell'autorizzazione;

- b. i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;
- c. dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati;
- d. Il sistema di depurazione delle acque dovrà essere sottoposto a periodica manutenzione e controllo al fine di garantire sempre una perfetta efficienza e funzionalità;
- e. dovrà essere tenuto un quaderno di registrazione nel quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni:
  - data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso;
  - periodi di fermata dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
  - manutenzione ordinaria e straordinaria all'impianto di trattamento dei reflui;
  - data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;Tale quaderno (a fogli numerati a cura del titolare e non staccabili) dovrà essere conservato per un periodo di dieci anni e dovrà essere esibito a richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti;

**B - scarico delle acque meteoriche di dilavamento:**

- a. con frequenza annuale, ovvero entro il 31/12 di ogni anno, dovranno essere eseguite analisi di controllo sullo scarico relativamente ai seguenti parametri: pH, SST, BOD<sub>5</sub>, COD, Idrocarburi Totali.  
Le analisi dovranno essere eseguite con metodiche IRSA-CNR, o con altre metodiche riconosciute a livello nazionale o internazionale, sui campioni medi prelevati nell'arco di tre ore. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento.  
Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA-CNR, o ad altre metodiche riconosciute a livello nazionale o internazionale.  
I certificati analitici - corredati da una dichiarazione, indicante il nominativo del tecnico che ha effettuato il prelievo, che certifichi che il campionamento è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale o nazionale *oppure* da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, le modalità di campionamento, la modalità di conservazione del campione e l'indicazione del tecnico che ha effettuato il prelievo - dovranno riportare firma e timbro del Tecnico Abilitato il quale dovrà indicare l'appartenenza al proprio ordine professionale nonché i metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità, il calcolo dell'incertezza, i limiti di concentrazione applicabili e riportare un giudizio finale in relazione alla finalità per cui è stata eseguita l'analisi;  
Tali referti dovranno essere tempestivamente trasmessi all'Ufficio Servizio Idrico Integrato della Città Metropolitana di Genova ed a Mediterranea delle Acque S.p.A., in originale o in copia, allegando in questo caso riproduzione fotostatica del documento di identità del titolare dell'autorizzazione;
- b. i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;
- c. dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati;
- d. il pozzetto di prelievo dei campioni dovrà essere in grado di trattenere una quantità di acqua di prima pioggia pari ad almeno sei litri;
- e. l'impianto di depurazione delle acque dovrà essere sottoposto a periodica manutenzione e controllo al fine di garantire sempre una perfetta efficienza e funzionalità;
- f. dovrà essere tenuto un quaderno di registrazione (a fogli numerati non staccabili) nel quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni:
  - data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso;

- periodi di fermata dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
- manutenzione ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento dei reflui;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;

Tale quaderno dovrà essere conservato per un periodo di dieci anni e dovrà essere esibito a richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti;

- g. lo strumento di misurazione del volume di acqua di prima pioggia scaricato in pubblica fognatura dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza;
  - h. l'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento (canalette, cunette vasche di raccolta, pozzetti, pompe di rilancio, etc.) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente; i disservizi relativi alle pompe di rilancio delle vasche di raccolta dovranno essere annotati sul quaderno di manutenzione e registrazione dati dello scarico, specificando ora e data del guasto e data e ora del ripristino;
  - i. la vasca di accumulo dell'acqua di "prima pioggia" dovrà essere completamente vuota alla 49esima ora dal termine dell'ultimo evento meteorico;
  - j. in caso di evento meteorico prolungato e continuo oltre le 48 ore, la vasca di accumulo dell'acqua di "prima pioggia", dovrà comunque essere completamente svuotata entro la prima ora successiva alla cessazione dell'evento meteorico;
  - k. la superficie delle aree esposte ad inquinamento dovrà essere mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate;
  - l. il pozzetto deviatore, la vasca di accumulo ed il filtro a coalescenza dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di pulizia e rimozione dei fanghi e degli oli separati;
  - m. dovrà essere rispettata la disciplina degli allacci, di cui alla Parte III, Titolo II del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. Centro-Est della Città Metropolitana di Genova;
- 6) che in caso di cessazione degli scarichi, la F.LLI DI VENDRA S.N.C. di DI VENDRA ALBERTO ne dia comunicazione immediata e comunque entro e non oltre 10 giorni dall'evento all'Ufficio Servizio Idrico Integrato della Città Metropolitana di Genova, a Mediterranea delle Acque S.p.A. e ad ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova;
- 7) che le quantità totali annue di acque reflue industriali e meteoriche scaricate siano comunicate alla Mediterranea delle Acque S.p.A., secondo l'apposita modulistica predisposta e fornita dal gestore del Servizio Idrico Integrato, Iren Acqua Gas S.p.A. - Ufficio coordinamento del Sistema Idrico Integrato;

Non sarà consentito lo scarico in fognatura di acque provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nel presente provvedimento. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Metropolitana. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;

E' fatta salva la potestà dell'Autorità competente per il controllo ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico, nonché le eventuali prescrizioni che si rendessero necessarie a seguito di quanto accertato;

L'impianto di trattamento e lo scarico dovranno essere resi sempre accessibili per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Restano salvi gli adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per la regolarizzazione degli allacci alla fognatura comunale e per garantire la funzionalità della stessa, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. Centro-Est della Città Metropolitana di Genova.

Qualora richiesto, gli scarichi dovranno essere adeguati alle norme tecniche, alle prescrizioni

regolamentari ed ai valori limite di emissione adottati dall'Ente di Governo d'Ambito in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione a cui è o sarà collegata la pubblica fognatura;

~

## INVIA

Il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Genova, per la successiva trasmissione:

1. alla F.LLI DI VENDRA S.N.C. di DI VENDRA ALBERTO;
2. all'ARPAL, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo;
3. a Mediterranea delle Acque S.p.A., in qualità di gestore operativo della rete fognaria;
4. al Comune di Genova – Direzione Ambiente ed Igiene, in qualità di proprietario della rete fognaria nonché in qualità di Ente competente in materia di acustica;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

SINISI PAOLO

Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l'atto nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa.

### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

#### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere FAVOREVOLE.

#### VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

| S<br>E         | Codice  | Cap | Azione  |   | Importo<br>€ | Prenotazione |      | Impegno |      | Accertamento |      | CIG | CUP | Note |
|----------------|---------|-----|---------|---|--------------|--------------|------|---------|------|--------------|------|-----|-----|------|
|                |         |     |         |   |              | N            | Anno | N       | Anno | N            | Anno |     |     |      |
| E              | 3010201 | 35  | 3001626 | + | 50,00        |              |      |         |      | 231          | 2015 |     |     |      |
| E              | 3010201 | 35  | 3001626 | + | 50,00        |              |      |         |      | 231          | 2015 |     |     |      |
| E              | 3010201 | 35  | 3001626 | + | 50,00        |              |      |         |      | 231          | 2015 |     |     |      |
| E              | 3010201 | 35  | 3001626 | + | 50,00        |              |      |         |      | 231          | 2015 |     |     |      |
| TOTALE ENTRATE |         |     |         |   | +            | 200,00       |      |         |      |              |      |     |     |      |
| TOTALE SPESE   |         |     |         |   | +            | 0,00         |      |         |      |              |      |     |     |      |

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**Attestazione di esecutività**

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 30 novembre 2015

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 30 novembre 2015

**Certificato di pubblicazione**

La determinazione dirigenziale è pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di Genova dal **01 dicembre 2015** al **16 dicembre 2015**